

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4700

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLO, BORGHESE

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo nonché per il recupero e il restauro del patrimonio culturale nazionale

Presentata il 17 ottobre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lingua e la cultura italiane stanno diventando un punto di riferimento nel mondo; in Italia, infatti, vi sono le radici della civiltà e della storia moderna che oggi sono ammirate in tutto il mondo. Le stesse divisioni territoriali e storiche tra le popolazioni che hanno dato vita all'Italia rappresentano una risorsa fondamentale, a cui si è aggiunto, nel tempo, il fenomeno dell'emigrazione, che ha permesso di intrecciare le fondamenta della cultura italiana con quella di altri popoli e terre lontane. Purtroppo questo immenso patrimonio sia culturale che storico che abbiamo ereditato rischia di essere abbandonato al proprio destino non producendo quella continuità indispensabile tra passato, presente e futuro che potrebbe dare nuova linfa vitale e identità collettiva al

nostro Paese, oltre che rappresentare una risorsa economica.

La discussione sulla necessità di puntare, da un lato, alla conservazione del passato e, dall'altro, all'innovazione e, quindi, allo sviluppo della cultura del futuro, è non soltanto un tema che appassiona gli uomini di cultura, ma una realtà con la quale fare i conti e che rappresenta l'attuale sfida da vincere.

Il modello della cultura italiana mostra alcune caratteristiche particolari che rappresentano la parte fondamentale di qualsiasi progetto di sviluppo che abbia alla base la ricchezza culturale e paesaggistica del nostro Paese: a) la varietà delle declinazioni e dei linguaggi. Siamo infatti sempre stati la terra delle mille città e dei mille borghi liberi e creativi e inoltre oggi siamo immersi in una multiculturalità internazio-

nale. In tale contesto anche i comuni più piccoli sono i vigilanti di tradizioni locali, di un patrimonio artistico immenso, così come di ricchezze e di energie ancora poco conosciute o valorizzate; *b*) il valore delle tradizioni. Questo tratto è la risultante di innumerevoli flussi di cultura che, radicati nella realtà del territorio e dei suoi saperi, alimentano un'immagine viva e internazionale. Il territorio italiano è fonte di tradizioni artistiche, di conoscenze tradizionali e di tracce culturali che la creatività reinterpretata e rinnova; *c*) la creatività per la qualità sociale, ossia lo sviluppo delle attività creative non solo per accrescere le innovazioni tecnologiche, ma anche per migliorare la qualità di vita; *d*) la crescita di un turismo culturale evoluto. Anche il consumo e la condivisione della nostra cultura sono cambiati a seguito del recente sviluppo economico e sociale; la fruizione della cultura non è più appannaggio solo delle fasce sociali privilegiate, ma interessa tutte le categorie sociali e pertanto lo Stato deve assicurare all'intera popolazione la possibilità di conoscere e di fruire della nostra millenaria cultura; *e*) una rete di artisti e di gruppi teatrali locali che cercano, tra mille difficoltà economiche, di tenere viva e di diffondere la tradizione artistica e popolare del nostro Paese.

La cultura e l'arte italiane sono sempre state un nostro punto di forza nel mondo. L'Italia, infatti, possiede un tesoro unico con oltre 50 siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), con circa 5.000 musei e con oltre 200 siti archeologici sparsi su tutto il suo territorio.

Dai dati recenti diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), risulta che le famiglie italiane destinano ai consumi culturali in media il 9 per cento della spesa complessiva, un trend che non ha subito forti variazioni negli ultimi dieci anni. Tra le attività culturali quelle che coinvolgono almeno un quarto della popolazione sono le visite ai musei e alle mostre.

In Italia l'arte è tra i principali fattori di ricchezza sociale, capace di produrre un

giro d'affari di circa 10 miliardi di euro attraverso il turismo.

L'Italia è stata sempre considerata la madrepatria dell'arte, a partire dai nostri lontani antenati, l'arte eccelsa degli antichi greci ci accompagna da secoli, attraverso la più modesta arte romana e quella non del tutto trascurabile dei secoli bui, fin quando a partire dal 1200-1300 e poi dal Rinascimento si verifica l'esplosione permanente dell'arte italiana.

Si potrebbero stilare cataloghi di migliaia di nomi di artisti italiani che hanno creato nei secoli il 50-60 per cento dell'arte esistente in tutto il mondo.

I musei italiani, però, espongono solo una minima parte delle opere in loro possesso, mentre milioni di altre opere giacciono nei sotterranei per mancanza di spazio.

Non esiste un solo museo al mondo che non metta in vista opere d'arte italiane e alcune gallerie d'arte, soprattutto statunitensi, se le procurano in qualsiasi modo, a volte anche illegalmente, come è dimostrato dal reparto specializzato dei carabinieri che spesso riesce a recuperarne alcune.

Molte città italiane sono dei veri e propri musei all'aperto, come ad esempio Roma, Venezia e Firenze.

Ma ogni cittadina e addirittura ogni piccolo borgo può vantare le sue opere d'arte, basti citare Pienza, Orvieto, Assisi e Urbino. Senza contare le migliaia di chiese grandi e piccole, ognuna delle quali è un grande o piccolo museo. Dovunque si scavi in Italia, soprattutto nella Magna Grecia, emergono ritrovamenti di immenso valore archeologico, in quanto Grecia e Magna Grecia sono state la culla della civiltà occidentale. E non mancano ritrovamenti casuali, del tutto inaspettati come quello dei Bronzi di Riace.

Tenuto conto di quanto esposto, appare necessario istituire un Comitato per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo anche perché, in particolar modo negli ultimi anni, la cultura e l'arte italiane non sono tenute nella considerazione che meritano.

Va inoltre tenuto presente che la valorizzazione della nostra cultura deve incominciare dalla scuola. Un tempo nelle scuole italiane si studiava, ad esempio, la storia dell'arte, ma era considerata come la « Cenerentola » tra le altre discipline. C'era una sola ora settimanale dedicata alla storia dell'arte e gli stessi professori che l'insegnavano non erano molto sicuri dell'importanza della loro materia. Oggi, nelle scuole secondarie di primo grado non si studia più la storia dell'arte e in quelle di secondo grado è una materia secondaria. Bisognerebbe reintrodurre la storia dell'arte, integrandola con lo studio della cultura italiana, nelle scuole secondarie di primo grado e in quelle di secondo grado dare a essa l'importanza e la dignità riconosciute all'insegnamento della lingua italiana.

Secondo l'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) il turismo culturale è ormai consolidato e costantemente in crescita: circa il 50 per cento degli stranieri in visita in Italia ha come meta una città d'arte. E come evidenzia una recente indagine del CENSIS l'arte non è solo una risorsa economica, ma anche uno strumento di forza e di identità nazionale capace di rilanciare il Paese. Questo elementare giudizio viene espresso, secondo un sondaggio recente, dalla maggioranza degli italiani, che sono consapevoli dell'enorme risorsa rappresentata dalla nostra cultura e dalla nostra storia.

Lo Stato, la cui Costituzione prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, dovrebbe destinare alla cultura, in funzione delle considerazioni

esposte, una notevole quantità di risorse, tali da valorizzare questo importante patrimonio. Invece le risorse destinate alla cultura sono insufficienti, decisamente inferiori a quelle previste in Europa e nel resto del mondo, e rischiano di ridursi ulteriormente, rendendo ardua persino qualsiasi manutenzione del patrimonio culturale e paesaggistico e addirittura impossibile la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

La presente proposta di legge è volta alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale italiano nel mondo, nell'intenzione di salvaguardare la cultura e l'arte italiane per favorirne una maggiore diffusione.

A tale fine è istituito, all'articolo 1, il Comitato per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo, definendo con chiarezza i suoi compiti e le aree progettuali sulle quali si dovrà declinare una nuova politica della cultura italiana nel mondo. All'articolo 2 è istituito un apposito Fondo, le cui modalità di concessione dei contributi sono stabilite dall'articolo 3. Gli articoli 4 e 5 prevedono disposizioni su eventuali donazioni o sponsorizzazioni a favore del citato Fondo e sulla copertura finanziaria.

Il fine ultimo della presente proposta è quello di rendere la cultura italiana motore centrale della ripresa economica, una ventata di « energia pulita » in grado di far ripartire il Paese generando nuova occupazione e reddito per i giovani e per la classe lavorativa meno abbiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge è finalizzata alla promozione e alla valorizzazione della cultura italiana nel mondo nonché al recupero e al restauro del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, favorendo l'accesso alle sue fonti.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Comitato per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo, di seguito denominato « Comitato ».

3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) contribuire a facilitare il pieno godimento dei diritti culturali e il libero accesso alle fonti della cultura italiana nel mondo;

b) promuovere e incentivare la regionalizzazione della produzione culturale e artistica in Italia attraverso la valorizzazione delle risorse umane e delle culture locali;

c) sostenere, sviluppare e diffondere manifestazioni culturali organizzate da amministrazioni locali o da liberi imprenditori;

d) preservare il patrimonio culturale materiale e immateriale rappresentante la storia e la cultura italiane;

e) promuovere e incentivare la diffusione della cultura italiana nel mondo tenendo conto della rappresentanza degli italiani residenti all'estero;

f) sviluppare i valori culturali di popoli e nazioni stranieri prendendo in considerazione i flussi migratori che investono l'Italia;

g) stimolare e diffondere il valore universale della cultura italiana, del sapere e della memoria collettiva;

h) incentivare il recupero e il restauro del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce i criteri per la composizione e per la nomina dei membri del Comitato e dell'organo di amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, nonché la durata in carica dei membri stessi.

ART. 2.

1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo, di seguito denominato « Fondo », con lo scopo di finanziare i progetti pubblici relativi alla diffusione della cultura e dell'arte italiane, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. Il Fondo finanzia fino all'80 per cento del costo totale di ciascun progetto, previa attestazione documentata da parte del soggetto richiedente, anche se persona giuridica di diritto pubblico, della copertura dell'importo residuo, ovvero della copertura del medesimo importo mediante il finanziamento di un soggetto terzo.

3. Al Fondo possono essere altresì destinate donazioni o sponsorizzazioni per progetti specifici pubblici relativi alla diffusione della cultura e dell'arte italiane nei seguenti settori:

- a)* arti dello spettacolo;
- b)* musica classica o strumentale;
- c)* mostre di arti visive;

d) biblioteche, musei e archivi pubblici, con particolare riferimento alla formazione del personale e all'acquisizione di attrezzature per la loro manutenzione;

e) produzione di film, di cortometraggi e di video-documentari brevi o di media lunghezza, nonché conservazione e diffusione delle raccolte audiovisive;

f) conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;

g) costruzione e manutenzione di cinema e di teatri da adibire anche a centri culturali pubblici nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

ART. 3.

1. Al fine della concessione dei contributi del Fondo, i progetti di cui all'articolo 2 devono essere presentati al Comitato unitamente al preventivo dettagliato dei costi previsti.

2. Il Comitato, entro tre mesi dalla presentazione dei progetti, comunica ai soggetti richiedenti la sua decisione ovvero li invita a integrare la documentazione presentata se ritenuta insufficiente.

3. Qualora il progetto sia respinto, il soggetto richiedente può, entro trenta giorni, presentare ricorso, sul quale il Comitato è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni.

4. L'approvazione definitiva da parte del Comitato è pubblicata in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, corredata dell'importo del contributo concesso e della data di scadenza dello stesso contributo.

5. Il Comitato pubblica, con le modalità di cui al comma 4, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'importo totale dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente suddivisi per progetto.

ART. 4.

1. I soggetti che effettuano le donazioni o le sponsorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, possono dedurre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle società gli importi effettivamente versati a favore dei progetti di cui alla presente legge, sulla base delle seguenti percentuali:

a) nel caso di persone fisiche, il 100 per cento della donazione e l'80 per cento della sponsorizzazione;

b) nel caso di persone giuridiche, il 100 per cento della donazione e il 60 per cento della sponsorizzazione.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica, entro il 28 febbraio di ogni anno, in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale, l'importo dei fondi autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura delle deduzioni previste dal comma 1 nell'anno precedente, suddivise per soggetto beneficiario.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL005560